

**Legge regionale 08 agosto 2017, n. 26 (BUR n. 77/2017)  
(Novellazione)**

**MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 “AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.**

1. Il comma 3 dell'[articolo 47](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:  
omissis <sup>(1)</sup>

2. Sono abrogate le tabelle 2 e 3 dell'[allegato B](#).

3. Nel comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole: *“e della tabella 2 dell'allegato B”*.

4. Nel comma 6 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole: *“e della tabella 3 dell'allegato B”*.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'[articolo 51](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole *“nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato alla unità superiore dell'organico previsto,”*.

2. Il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:  
omissis <sup>(2)</sup>

3. Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:  
omissis <sup>(3)</sup>.

4. Il comma 7 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:  
omissis <sup>(4)</sup>

5. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono inseriti i seguenti commi:  
omissis <sup>(5)</sup>

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.**

1. Dopo il comma 4 dell'[articolo 53](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è aggiunto il seguente:

omissis (6)

**Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 5 - Decorrenza di effetti.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1() Testo riportato al comma 3 dell'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
- 2() Testo riportato al comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
- 3() Testo riportato al comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
- 4() Testo riportato al comma 7 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
- 5() Testo aggiunto dopo il comma 7 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
- 6() Testo aggiunto dopo il comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53